



MINISTERO DELL'INTERNO

Supplemento straordinario n. 1/32

14 settembre 2026

BOLLETTINO UFFICIALE

DEL

PERSONALE

SOMMARIO

Decreto dipartimentale n. 3422 del 14 settembre 2026. Bando del concorso interno, per titoli ed esami, a n. 14 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui n. 11 da generico e n. 3 da radioriparatore.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Decreto n. 3422 del 14/09/26

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO, in particolare, l’articolo 19, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni, il quale prevede, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, un concorso interno per titoli ed esami, per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 30 aprile 2020, n. 58, “Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 19 giugno 2019, recante l’individuazione dei titoli di studio per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 8 febbraio 2006, recante l’individuazione dei titoli di studio per l’accesso al ruolo degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti norme per il riordino degli istituti professionali, tecnici e liceali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni;

VISTE le note a firma del Capo Dipartimento n. 1572 e n. 12651 datate rispettivamente 10 febbraio 2023 e 28 luglio 2023 e del Capo del Corpo datata 11 maggio 2022, con le quali è stato disposto, in ottemperanza a quanto indicato dall'A.G.I.D. (Agenzia per l'Italia Digitale) per



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

l'attuazione del principio del once only, un processo di aggiornamento di tutte le banche dati relative i dati anagrafici, titoli di studio, brevetti e corsi di formazione professionali del personale appartenente al C.N.VV.F.;

VISTA la nota n. 79808 del 7 settembre 2026 con la quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio per la pianificazione delle politiche del personale ha comunicato che i posti da mettere a concorso sono suddivisi in n. 11 posti da ispettore antincendi generico e n. 3 posti da ispettore antincendi radioriparatore;

DECRETA

Art. 1

Posti disponibili

È indetto un concorso interno, per titoli ed esami, a n. 14 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui n. 11 da generico e n. 3 da radioriparatore, al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.

Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> ed è consultabile anche sul sito intranet <http://intranet.dipvvf.it>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 2

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione alla procedura concorsuale sono richiesti i seguenti requisiti:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- a) appartenenza al ruolo dei vigili del fuoco con almeno quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
- b) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-professionale o tecnico-scientifico, di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 19 giugno 2019 e del Ministro dell'Interno dell'8 febbraio 2006. Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa, ivi comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero se debitamente riconosciuti;
- c) non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione e devono permanere fino al momento della riqualificazione.

Art. 3

Presentazione della domanda

Il candidato dovrà produrre domanda di ammissione al concorso esclusivamente in via telematica attraverso il sistema SPID (sistema pubblico di identità digitale) o CIE (Carta d'identità elettronica), utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile all'indirizzo <https://concorsionline.vigilfuoco.it>, sezione Concorso Interno, seguendo le istruzioni ivi specificate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle ore 23:59:59 del termine utile, non permetterà più l'invio della domanda.

Qualora il candidato compili più volte il format on-line si terrà conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopra indicato non saranno prese in considerazione.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando di concorso per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> nonché all'indirizzo intranet <http://intranet.dipvvf.it>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Nella domanda il candidato deve verificare i dati visualizzati e dichiarati, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, quanto segue:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- c) codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica istituzionale @vigilfuoco.it al medesimo intestata;
- d) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-professionale o tecnico-scientifico, di cui all'art. 2 del presente bando, indicando il tipo di titolo, la data del conseguimento e l'istituto che lo ha rilasciato;
- e) di non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso;
- f) titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti come requisito di ammissione alla lettera d), abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, qualificazioni professionali di cui all'art. 7, indicando tipologia, data di rilascio/durata, Ente o Ufficio che li ha rilasciati;
- g) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- h) lingua straniera a scelta tra: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

La completezza delle informazioni richieste è indispensabile per le verifiche a carico dell'Amministrazione.

Art. 4

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'Interno 30 aprile 2020, n. 58.

La Commissione esaminatrice è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante, e da un segretario. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 5

Prove di esame

Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale.

La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti.

La prova scritta verte, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie, senza l'ausilio di strumenti informatici:

- a) elementi di costruzioni e dissesti statici, con particolare riferimento alla progettazione di opere provvisoria;
- b) elementi di meccanica e macchine;
- c) elementi di elettronica e telecomunicazioni;
- d) elementi di elettrotecnica;
- e) elementi di chimica.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

La prova orale verte, oltre che sulle materie previste per la prova scritta, sulle seguenti materie:

- a) elementi di fisica e chimica, con particolare riferimento alle sostanze pericolose;
- b) elementi di topografica;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- c) elementi di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) elementi di normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi;
- e) elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;
- f) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.

Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nell'articolo 3 del presente bando di concorso, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 6

Modalità e calendario delle prove

Le modalità di svolgimento delle prove d'esame, comprensive di sede, giorno e orario, sono rese note con avviso pubblicato sul sito internet del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>. e consultabile anche sul sito intranet <http://intranet.dipvvf.it>.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 7

Titoli e anzianità di servizio

La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio e abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, qualificazioni professionali, anzianità di effettivo servizio.

I titoli di studio ammessi a valutazione e i relativi punteggi sono:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

a) lauree universitarie e lauree magistrali di seguito indicate:

1. laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura: punti 1,80;
2. laurea in scienze biologiche (L-13), scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25), scienze e tecnologie chimiche (L-27), scienze geologiche (L-34): punti 1,20;
3. lauree universitarie diverse da quelle indicate ai punti precedenti: punti 0,90;
4. laurea magistrale conseguita al termine di un corso di laurea magistrale nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura: punti 2,50;
5. laurea magistrale in biologia (LM-6), scienze chimiche (LM-54), scienze e tecnologie agrarie (LM-69), scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73), scienze e tecnologie geologiche (LM-74): punti 1,50;
6. lauree magistrali diverse da quelle indicate ai punti precedenti: punti 1,25;

b) master universitario di I livello: punti 0,20;

c) master universitario di II livello: punti 0,30;

d) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università: punti 0,50;

e) abilitazione professionale, correlata alle lauree di cui alla lettera a), n. 1), n. 2), n. 4) e n. 5): punti 0,50. Tale punteggio non è cumulabile qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni.

I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 del presente articolo sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 3,00, ad eccezione di quelli relativi a lauree universitarie e lauree magistrali, di cui alla lettera a), afferenti al medesimo corso di laurea.

Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non sono valutabili il corso di formazione per allievi vigili del fuoco, i corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto e i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli delle specialità aeronaviganti e delle specialità nautiche e dei sommozzatori.

Le qualificazioni professionali ammesse a valutazione e i relativi punteggi sono:

- a) NBCR terzo livello: 0,40;
- b) NBCR secondo livello: 0,20;
- c) istruttore o formatore, riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento, in una delle discipline previste dall'amministrazione: 0,50;
- d) NIAT e NIA: 0,30;
- e) TAS secondo livello: 0,30;
- f) USAR medium: 0,30;
- g) DOS: 0,20;
- h) operatore di sala operativa: 0,20;
- i) SAF 2A o avanzato: 0,30;
- j) TLC: 0,40;
- k) patente terrestre di quarta categoria e patente per APL: 0,20;
- l) abilitazione all'espletamento della valutazione dei progetti di prevenzione incendi per le seguenti attività di cui all'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
 - attività n. 3a) e 3b): 0,10 punti;
 - attività n. 4a) e 4b): 0,10 punti;
 - attività n. 49 e n. 74: 0,10 punti;
 - attività n. 54 e n. 75: 0,10 punti;
 - attività n. 77: 0,10 punti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

I punteggi relativi alle qualificazioni professionali sono cumulabili fino ad un massimo di punti 1,00, fermo restando che quello di cui alla lettera a) assorbe quello di cui alla lettera b).

Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco sono attribuiti 0,30 punti; ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto sono attribuiti 0,50 punti. I punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 4,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computabile l'anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso.

Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.

Art. 8

Approvazione della graduatoria finale

La graduatoria di merito è formata dalla commissione esaminatrice sommando, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale.

L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, nell'ordine, in caso di parità di punteggio, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della qualifica, dell'anzianità di qualifica, dell'anzianità di servizio e della maggiore età anagrafica.

Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>, ed è consultabile anche sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria finale nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio V - Concorsi - Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione dei titoli dei candidati.

L'interessato gode del diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, cancellazione degli stessi nonché del diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio V - Concorsi - Roma - Via Cavour 5 - 00184 Roma. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 10 Accesso agli atti

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il responsabile del procedimento concorsuale è il Dirigente dell'Ufficio V - Concorsi della Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Art. 11 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia e le altre disposizioni specifiche di settore vigenti al momento della pubblicazione del bando.

Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario entro centoventi giorni dalla stessa data.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PREFETTO
F.to Visconti